

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

ACCORDO CON I CREDITORI

per la composizione della crisi da sovraindebitamento

DECRETO FISSAZIONE DI UDIENZA

Il Giudice delegato

Visto il ricorso contenente proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 ss. Legge n. 3/12 presentato

Letta la relazione dell'OCC, dott. Fabrizio Monopoli, completa della positiva attestazione sulla completezza della documentazione e sulla convenienza del piano;

Ritenuta, ad una prima valutazione, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 (come da ultimo modificata da D.L. n. 137/2020 conv. con modifiche da L. n. 176/2020), e non risultando, allo stato, in base alla documentazione in atti, atti in frode ai creditori;

Visto l'art. 10 L. n. 3/2012;

Fissa

l'udienza del **07/09/2023, ore 12:30**, innanzi a sé, per l'omologazione della proposta;

Ordina

la comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori a cura del O.C.C., ai sensi e nelle forme prescritte dall'art. 10, co.1, l. cit., entro 5 giorni dalla comunicazione del presente decreto (così da rispettare, in favore dei creditori, il termine di cui all'art. 10, primo comma), onerando l'OCC di versare nel fascicolo telematico la prova delle comunicazioni ai creditori; quindi

- 1) INVITA i creditori legittimati al voto ai sensi dell'art.11, co.2, ad esprimere e far pervenire all'organismo di composizione della crisi, con le modalità di cui al comma 1 dell'art.11 (raccomandata A/R, PEC, fax), entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della proposta di accordo e del presente provvedimento, la propria dichiarazione



sottoscritta di voto sulla proposta, avvisandoli che in caso di mancata dichiarazione si riterrà che abbiano prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

- 2) ONERA l'OCC di trasmettere ai creditori, entro 5 giorni dalla scadenza del termine di dieci giorni a questi ultimi concesso per l'espressione del voto, la relazione di cui all'art. 12, comma 1, sui consensi espressi e sul raggiungimento -o meno- dell'accordo secondo la percentuale di cui all'art. 11 comma 2;
- 3) ASSEGNA ai creditori termine di 10 giorni, decorrente dalla data di ricezione della relazione dell'OCC di cui al punto 2) che precede, per sollevare eventuali contestazioni;
- 4) ONERA l'OCC di trasmettere al giudice, scaduto il termine di cui al punto 3) che precede, relazione finale contenente l'attestazione definitiva sulla fattibilità dell'accordo, dato conto delle contestazioni ricevute che saranno allegate alla relazione;

Ordina

la trascrizione, a cura dell'OCC, del presente decreto presso la competente (ex) Agenzia del Territorio con riferimento agli immobili contemplati nel piano;

Dispone

la pubblicazione della proposta e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.it);

Dispone

la pubblicazione, a cura della cancelleria, della proposta e del presente decreto nel Registro delle Imprese;

Dispone

che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

Avvisa

il debitore che il presente decreto è equiparato all'atto di pignoramento, per cui egli non può disporre dei beni sui quali è stata ordinata la trascrizione; che in ogni caso a decorrere dalla data del presente decreto sino all'omologazione dell'accordo sono inefficaci gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice rispetto ai creditori anteriori alla pubblicazione del decreto;

Dispone



che l'OCC, entro 2 giorni prima dell'udienza, depositi telematicamente nel fascicolo:

A) la propria relazione di cui all'art. 9 comma 3 bis.1 in formato pdf nativo digitale copiabile (ove non l'abbia già depositata in tale forma);

B) la prova delle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 10 comma 1 (quanto alle comunicazioni via PEC, mediante deposito dei file *eml* delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC);

C) la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2, e la relazione finale contenente l'attestazione definitiva sulla fattibilità dell'accordo, unitamente alle contestazioni ricevute.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte proponente ed all'O.C.C., e per gli adempimenti pubblicitari.

Foggia, 08/05/2023.

Il Giudice delegato
dott.ssa Caterina Lazzara



